



Comune di Rosate

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

In vigore dal 1° Gennaio 2020

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/09/2020.

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 2	<i>Applicazione del Tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
Art. 3	<i>Presupposto impositivo</i>	<i>Pag.3</i>
Art. 4	<i>Soggetti Passivi</i>	<i>Pag.3</i>
Art. 5	<i>Locali e Aree scoperte soggetti al Tributo</i>	<i>Pag.4</i>
Art. 6	<i>Locali e Aree scoperte non soggetti al Tributo</i>	<i>Pag.4</i>
Art. 7	<i>Determinazione della base imponibile</i>	<i>Pag.6</i>
Art. 8	<i>Produzione di Rifiuti Speciali non assimilati – Riduzioni superficiali</i>	<i>Pag.6</i>
Art. 9	<i>Tariffe del Tributo</i>	<i>Pag.7</i>
Art. 10	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	<i>Pag.8</i>
Art. 11	<i>Piano finanziario</i>	<i>Pag. 8</i>
Art. 12	<i>Periodo di applicazione del tributo</i>	<i>Pag.9</i>
Art. 13	<i>Classificazione delle utenze domestiche - Determinazione Tariffa</i>	<i>Pag.10</i>
Art. 14	<i>Classificazione delle utenze non domestiche – Determinazione Tariffa</i>	<i>Pag.11</i>
Art. 15	<i>Scuole Statali</i>	<i>Pag. 12</i>
Art. 16	<i>Tributo giornaliero</i>	<i>Pag.12</i>
Art. 17	<i>Tributo provinciale</i>	<i>Pag.12</i>
Art. 18	<i>Mancato o irregolare svolgimento del servizio</i>	<i>Pag.13</i>
Art. 19	<i>Riduzione tariffe per utenze domestiche</i>	<i>Pag.13</i>
Art. 20	<i>Riduzione per compostaggio domestico</i>	<i>Pag.14</i>
Art. 21	<i>Riduzione per utenze non domestiche</i>	<i>Pag.15</i>
Art. 22	<i>Produzione dei rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo</i>	<i>Pag.15</i>
Art. 23	<i>Esenzioni</i>	<i>Pag.16</i>
Art. 24	<i>Cumulo di riduzioni ed agevolazioni</i>	<i>Pag.17</i>
Art. 25	<i>Contenuto della dichiarazione di attivazione, variazione e cessazione</i>	<i>Pag.17</i>
Art. 26	<i>Il Funzionario Responsabile</i>	<i>Pag.19</i>
Art. 27	<i>Riscossione della TARI</i>	<i>Pag. 20</i>
Art. 28	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag. 20</i>
Art. 29	<i>Sgravio o rimborso del tributo</i>	<i>Pag.21</i>
Art. 30	<i>Sanzioni ed Interessi</i>	<i>Pag.21</i>
Art. 31	<i>Riscossione Coattiva</i>	<i>Pag.21</i>
Art. 32	<i>Contenzioso</i>	<i>Pag.21</i>
Art. 33	<i>Dilazione dei Versamenti</i>	<i>Pag.21</i>
Art. 34	<i>Norma di rinvio</i>	<i>Pag.21</i>
Art. 35	<i>Disposizioni finali – Entrata in vigore</i>	<i>Pag.22</i>

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e dalla L. R. 7 dicembre 1998 n.54 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Rosate della tassa sui rifiuti (in breve TARI) di cui all'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinata alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 668 dell'Art.1 della citata Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014 e s.m.i.).

Articolo 2 – APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è disciplinato dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 8 del 31.03.2007, e ad esso si fa riferimento per tutti quegli aspetti rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo (classificazione rifiuti, attività e competenze, norme per lo svolgimento del servizio ecc.).
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, dal presente Regolamento e dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Articolo 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di gestione.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 4 – SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possegga, occupi o detenga i locali o le aree scoperte di cui al successivo art. 5, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o detentori.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, colui che presenta la dichiarazione relativa al possesso, all'occupazione o alla detenzione, dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, nel caso di soggetti residenti, in mancanza del dichiarante, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, e nel caso di soggetti non residenti, il soggetto che possiede, occupa o detiene i locali o le aree soggette al tributo.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile della persona giuridica che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo.
5. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
7. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 codice civile ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Articolo 5 – LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono assoggettati al tributo tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Tra le utenze domestiche rientrano le superfici adibite a civile abitazione e la relativa pertinenza, catastalmente individuata nelle categorie C6,C2,C7;
2. Sono soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. Sono considerate tali le abitazioni dotate di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per le utenze non domestiche, tutti i locali forniti di impianti, attrezzature o, per i quali sono stati rilasciati da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Articolo 6 - LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a unità immobiliari adibite a civile abitazione (a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde,

giardini, corti, lastrici solari, balconi e porticati aperti) e le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani e pertanto non sono soggetti all'applicazione del tributo, a titolo esemplificativo, i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

UTENZE DOMESTICHE

- a. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- b. solai, sottotetti e rispostigli accessibili con altezza al colmo inferiore a 170 centimetri;
- c. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- d. unità immobiliari, adibite a civile abitazioni, prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- e. fabbricati danneggiati e non utilizzati in quanto inagibili, nonché le superfici delle unità immobiliari oggetto di interventi edilizi a norma dell'art. 3, comma 1, lett. c, d, e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di validità delle licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori o di inizio occupazione.

UTENZE NON DOMESTICHE

- a. locali dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.7 comma 2 del presente regolamento;
- b. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili;
- c. aree di strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili;
- d. aree adibite in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, con esclusione, dei locali adibiti ad uso abitativo o ad uso diversi da quello del culto in senso stretto;
- e. aree o locali destinati esclusivamente ad attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
- f. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- g. aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno, purché non operative;
- h. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

- i. ai fini dell'esclusione dal tributo di cui ai commi precedenti, i contribuenti sono tenuti ad indicare gli stessi nella dichiarazione originale o di variazione, allegando idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Articolo 7 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 645 della L. 27 dicembre 2013, n.147, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
3. La superficie calpestabile per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,7 metri, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Articolo 8 – PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti, con l'unica eccezione, ai sensi dell'art.1 comma 649 L.147/2013 e ss. mm. e ii., dei depositi, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupati da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, comunque, delle parti dell'area dove vi è la presenza di persone fisiche; detti magazzini sono individuati dai seguenti requisiti:

- a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
- b) devono essere utilizzati dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

I rifiuti prodotti sui magazzini esclusi da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie della categoria tariffaria dell'attività l'abbattimento di una quota percentuale del trenta per cento sulla parte variabile della tariffa:

CATEGORIA DI ATTIVITA'	CODICE UND	% di abbattimento della superficie
Distributori di carburante	4	30%
Studi medici – Studi Dentistici - Ambulatori Veterinari – Laboratori odontotecnici- Laboratori di Analisi	11/12	30%
Falegname - Fabbro	18	30%
Carrozzeria - autofficina per riparazione veicoli- elettrauto - gommista	19	30%
Attività industriali con capannoni di produzione	20	30%
Attività Artigianali di produzione di beni specifici	21	30%

4. Gli utenti per beneficiare delle riduzioni di cui al comma precedente devono, entro il 30 Giugno dell'anno successivo, presentare apposita dichiarazione, originaria o di variazione, nella quale venga indicata la superficie interessata, allegando planimetria e idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, elenco dei rifiuti prodotti/smaltiti distinti per codice CER, ecc.).

5. Fino alla dichiarazione di cui al comma precedente, la riduzione della superficie non potrà avere effetto.

6. La dichiarazione di cui al comma 4 è valida anche per gli anni successivi, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto all'agevolazione, fermo restando l'obbligo di produrre, entro il 30 Giugno di ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto smaltimento dei rifiuti prodotti.

Articolo 9 – TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Le tariffe del tributo, articolate per le utenze domestiche e non domestiche, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al successivo art. 11.

3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto altresì conto dei dati e degli elementi a disposizione del Comune e dei criteri individuati dal Metodo Tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif e della normativa in vigore.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

5. La delibera di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando altresì il criterio adottato.

Articolo 10 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente all'interno del piano finanziario in base al Metodo Tariffario di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif e della normativa in vigore.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti dei locali e delle aree occupati o detenuti dalle istituzioni scolastiche di base è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. Il Comune provvede alla copertura integrale di tali oneri iscrivendoli in bilancio come autorizzazioni di spesa.

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui al successivo art.11.

Articolo 11 – PIANO FINANZIARIO

1. Il piano finanziario è redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sulla base di quanto stabilito dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- d) una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- (1) il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- (2) i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- (3) la ricognizione degli impianti esistenti;

3. Il piano finanziario deve altresì comprendere gli elementi indicati dall'articolo 18 comma 3 del Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti, Allegato A alla Deliberazione 443/2019 adottato da ARERA.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente all'Ufficio Tributi le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario.

Articolo 12 - PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali od aree.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione.

A tal fine si considera idonea prova di cessazione:

- a) se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;
- b) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione delle utenze (elettrica, gas, acqua) intestate allo stesso contribuente per l'immobile in questione.

In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco delle utenze.

- c) la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;
- d) la lettera di disdetta del contratto di locazione/comodato d'uso, se risulta notificata al proprietario locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 13 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE - DETERMINAZIONE TARIFFA

1. Per il calcolo della tariffa relativa all'utenza domestica, da intendersi quali unità e locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, occupati da un nucleo familiare residente nel Comune, si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero degli occupanti.
2. Per le utenze domestiche di cui al comma precedente la composizione del nucleo familiare è quella risultante dai registri anagrafici comunali, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Il numero degli occupanti deve comprendere altresì i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione sia temporanea ossia inferiore a 60 giorni.
3. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute durante l'anno.
4. Le variazioni del numero degli occupanti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 25: tale obbligo non sussiste per le variazioni inerenti al nucleo familiare (nascita/decesso), rilevabili d'ufficio.
5. Su istanza dell'interessato, comprovata da idonea documentazione (contratto di locazione, fatture alberghi, comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza, dichiarazione della struttura sanitaria, del datore di lavoro, dell'ufficio anagrafico comunale ...), sono esclusi dal computo degli occupanti, limitatamente al periodo di non occupazione dei locali, le persone che, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi si stabiliscono altrove o sono ricoverate in ospedali, case di cura o centri di assistenza; qualora tali esclusioni comportino l'azzeramento del nucleo familiare, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente in 1 unità;
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, in caso di azzeramento del nucleo familiare, il numero degli occupanti è fissato convenzionalmente, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità;
7. Per le utenze domestiche, dotate di utenze attive ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento, a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, ovvero di soggetti residenti all'estero (iscritti AIRE), il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato dall'utente o, in mancanza, salvo prova contraria, in un numero pari a 2 unità. Rimane, comunque, salva la possibilità per il Comune di verificare d'ufficio la effettiva composizione del nucleo e procedere conseguentemente a rideterminare la tariffa.
8. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, e in ogni caso per tutte le utenze domestiche per le quali non sia possibile disporre dell'informazione sul numero degli occupanti, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente in 2 unità.

9. Per le utenze domestiche intestate a soggetti residenti nel Comune, si considerano pertinenti all'abitazione di residenza le superfici di box, cantine e locali accessori a quello ad uso abitativo anche se siti in altra via e tenuti a disposizione.

10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.

Articolo 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE - DETERMINAZIONE

TARIFFA

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A del presente regolamento.

2. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.

3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Il tributo viene pertanto liquidato tenendo conto di quanto sopra, senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante.

4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici degli immobili per cui è stata presentata e accolta richiesta di riduzione per smaltimento/riciclo attraverso soggetti terzi. A tal fine è fatto obbligo ad ogni utenza di indicare nella dichiarazione di cui all'art.25 la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali ed aree scoperte operative.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. Si applica la tassa corrispondente alla categoria 3 dell'utenza non domestica (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'allegato A) del presente regolamento, a:

- a) utenze non domestiche che hanno cessato l'attività economica, ma i cui locali siano vuoti e serviti da utenze (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma);

- b) utenze non domestiche che hanno cessato l'attività economica con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.

Articolo 15 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta al costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 16 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La misura complessiva è arrotondata a metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. La tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%.
5. Per le occupazioni temporanee effettuate su aree pubbliche appositamente attrezzate (mercato settimanale – mercato straordinario) le relative tariffe annuali di riferimento sono individuate, sulla base delle categorie di attività previste dall'allegato A), come segue:
 - per i banchi alimentari : cat. 29;
 - per i banchi non alimentari: cat. 16.
6. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni ed agevolazioni.
7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo.

Articolo 17 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (comma 666 art. unico L. 147/2013).

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Articolo 18 - MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della TARI. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di trenta giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa.

Articolo 19 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, in caso di azzeramento del nucleo familiare: riduzione del 100% della quota variabile della tariffa corrispondente a n.1 occupante, previa presentazione di richiesta documentata e con espressa dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato;
 - b) utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, oppure prive di arredo ma collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica: riduzione: del 100% della quota variabile della tariffa corrispondente a n.1 occupante, previa espressa dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato;
 - c) unità abitative a disposizione, effettivamente utilizzabili in quanto allacciate ad almeno uno dei pubblici servizi (acqua, energia elettrica, gas, calore, telefono, internet) con arredo: riduzione della quota variabile del 30% della tariffa corrispondente a n.1 occupante, previa espressa dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero iscritti all'AIRE: riduzione della quota variabile del 50% della tariffa corrispondente a n.1 occupante, previa espressa dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato;
 - e) utenze domestiche ove risiedano bambini di età inferiore a tre anni, per i quali vengono utilizzati pannolini lavabili, previa presentazione di richiesta corredata da scontrino fiscale/fattura verrà riconosciuta una riduzione annua fissa stabilita con atto deliberativo;

- f) emergenze sanitarie, in tali casi le riduzioni verranno stabilite con apposito atto deliberativo in base alla normativa nazionale ed alle direttive regionali.
- g) utenze domestiche disagiate, economicamente svantaggiate, in possesso, alla data di presentazione dell'istanza di idonea documentazione, che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus, rilasciata dagli organi competenti, verrà riconosciuta una riduzione stabilita con atto deliberativo. In caso di morosità pregressa può essere trattenuta dal gestore tariffe e rapporti con gli utenti a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata dal gestore nell'avviso di pagamento o nella fattura inviata all'utente.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Articolo 20 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 20%.
2. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo. La riduzione ha effetto dalla data di presentazione di detta autocertificazione.
3. La mancanza di adeguati spazi (giardini, orti) per la pratica del compostaggio da parte degli interessati, è presunzione di non applicabilità della riduzione.
4. E' consentita la riduzione per il compostaggio domestico anche per coloro che smaltiscono la parte umida in aree non adiacenti all'abitazione (orti comunali o aree di proprietà)
5. L'autocertificazione di cui sopra non può avere effetto retroattivo ed ha effetto fino a quando venga dichiarata la perdita dei requisiti con apposita dichiarazione.
6. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica dell'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento e, qualora dovesse riscontrare l'eventuale interruzione, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi, previsti dai vigenti regolamenti comunali.
7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 21 - RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. E' prevista una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche, rientranti nella categoria 22 e 24 dell'allegato A) del presente regolamento, a condizione che abbiano rimosso al loro interno o non abbiano installato dispositivi elettronici per il gioco d'azzardo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo *slot machine*, videolottery etc..)
2. La riduzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante la rimozione definitiva delle *slot machine* e si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte a bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 22 - PRODUZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649 della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.
2. Per "riciclo" ai sensi dell'art.183, comma 1 lettera u) del d.Lgvo n. 152 del 03/04/2006, si intende: "*qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento*"
3. Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione dell'agevolazione:
 - indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;
 - indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo;
 - periodo dell'anno in cui sono stati prodotti i rifiuti avviati a riciclo.
4. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, la riduzione viene concessa a consuntivo in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può comunque, essere superiore, al 50% della quota variabile del tributo. La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:

Percentuale rifiuti recuperati		Riduzione della quota variabile
Da%	A%	
10	30	10%
30,01	50	30%
OLTRE 50%		50%

5. Al fine del calcolo della suddetta riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

- ✓ apposita autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo, modalità di riciclo nonché la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente;
- ✓ copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- ✓ documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- ✓ copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

Articolo 23 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento del tributo gli edifici utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS - riconosciute come tali dall'art. 10 del D.Lgvo n.460 del 04/12/1997.

2. L'esenzione di cui sopra è concessa su domanda dell'interessato con allegata idonea documentazione probatoria, relativamente alla superficie degli immobili utilizzati come sede e di quelli strumentali per le proprie attività istituzionali. Le esenzioni competono anche per l'anno successivo fino a che persistono le condizioni richieste. Qualora queste vengano a cessare, l'obbligo del pagamento decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni che garantivano l'agevolazione.

3. L'esenzione di cui al presente articolo è iscritta a bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 24 - CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 25 – CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

2. I soggetti obbligati provvedono a presentare la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti e messi a disposizione gratuitamente, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso e comunque entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. La dichiarazione può essere consegnata direttamente presso gli uffici comunali, o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante, o a mezzo PEC.

3. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) per le utenze di soggetti residenti - i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e degli eventuali soggetti conviventi per almeno sei mesi nell'anno anche non risultanti all'anagrafe comunale, come colf e badanti;
- b) per le utenze di soggetti non residenti - i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile, specificando altresì il numero civico, il numero dell'interno, ove esistente, e gli identificativi catastali dell'utenza;
- d) il titolo dell'occupazione/detenzione (proprietà, usufrutto, locazione, altro diritto di godimento), natura e destinazione dell'occupazione, se trattasi di immobile non di proprietà i dati anagrafici relativi al proprietario e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) eventuali situazioni che possano comportare una variazione della tariffa;

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne, l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al riciclo o smaltimento a cura del produttore ;
- e) data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato;

4. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio tramite PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al precedente comma 2.

6. L'omissione o infedeltà della dichiarazione relativa all'annualità di inizio occupazione, possesso o detenzione - di cui al precedente comma 1 - si intende tacitamente confermata anche in relazione alle annualità successive quando il contribuente non provveda a presentare o rettificare la propria dichiarazione entro il 30 giugno successivo a ciascuna di dette annualità.

7. La cessazione della detenzione, occupazione o possesso di locali e aree ha effetto a decorrere dalla data di presentazione della relativa dichiarazione; in caso di dichiarazione tardiva, l'obbligazione tributaria non si protrae a condizione che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente dimostrare la data di effettiva cessazione, nello specifico:

- a) se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;
- b) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione delle utenze (elettrica, gas, acqua) intestate allo stesso contribuente per l'immobile in questione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco delle utenze.
- c) la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;

- d) la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.
9. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nell'indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione, hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
10. Gli uffici comunali (in particolare Anagrafe, Commercio e Edilizia), in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la stessa anche in assenza di detto invito.
11. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs 196/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Articolo 26 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 778 della L. n. 160/2019, viene designato il funzionario responsabile cui conferire le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile svolge tutte le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. In particolare, egli può:
- a. inviare questionari al contribuente;
 - b. richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela del trattamento dei dati personali;
 - c. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Per tali operazioni il Comune potrà avvalersi di soggetti accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, se nominati, di proprio personale dipendente, di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni, i quali saranno appositamente autorizzati e dovranno esibire apposito

documento di riconoscimento. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile.

Articolo 27 - RISCOSSIONE DELLA TARI

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
2. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Mod. F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento prevista dalla normativa vigente.
3. Il comune con apposita deliberazione di Consiglio Comunale stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Articolo 28 - IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo in via ordinaria qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo anche del tributo provinciale sia inferiore a € 5,00, fatte salve le somme dovute a titolo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi. Per quanto non specificato nel presente articolo si rimanda al Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 29 - SGRAVIO O RIMBORSO DEL TRIBUTO

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso, se dovuto, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. I contribuenti possono compensare le somme a credito Tari con quelle dovute al comune a titolo di Tari, previa richiesta dell'interessato e riconoscimento del credito da parte del funzionario responsabile.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 30 - SANZIONI ED INTERESSI

1. L'applicazione di sanzioni ed interessi è rinviata al vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 31 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le modalità relative alla riscossione coattiva del Tributo sono rinviate al vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 32 - CONTENZIOSO

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso davanti alla Commissione Tributaria competente secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con particolare riferimento all'art. 17bis, che – dal 2016 – prevede l'applicazione dell'istituto della mediazione tributaria obbligatoria anche in materia di tributi locali.

Articolo 33 – DILAZIONE DEI VERSAMENTI

1. Le modalità della dilazione sono rinviate al vigente Regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali.

Articolo 34 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 35 - DISPOSIZIONI FINALI – ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
3. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.

ALLEGATO A

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

CLASSE	CATEGORIA	ATTIVITA'
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Associazioni culturali sportive e ricreative in genere, biblioteche, caserme, fondazioni, istituti di studio o di ricerca, luoghi di culto limitatamente ai locali o aree diverse da quelli esclusivamente destinati all'esercizio del culto, musei, partiti politici ed associazioni sindacali, scuole pubbliche e private, archivi, aziende sanitarie, immobili comunali utilizzati ai fini istituzionali e non dati in affitto.
2	Cinematografi e teatri	cinematografi, teatri, sale corse
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	attività di vendita all'ingrosso senza alcuna vendita al dettaglio, autorimesse, magazzini di deposito senza vendita diretta, autotrasportatori, ferrovie, sale comuni e corridoi di centri commerciali
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi, pesca sportiva, lavaggi auto, vendita combustibili
5	Stabilimenti balneari	stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni	autosaloni, esposizioni merci, spazi espositivi.
7	Alberghi con ristorante	agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande, alberghi con ristorante, pensioni con ristorante
8	Alberghi senza ristorante	agriturismo senza somministrazione di alimenti e bevande, alberghi senza ristorante, pensioni senza ristorante, affittacamere, bed & breakfast, case vacanze
9	Case di cura e di riposo	case di cura, case di riposo, cliniche private, residenze sociali assistite, ricoveri
10	Ospedali	Ospedale

11	Uffici, agenzie, studi professionali	agenzie assicurazioni, agenzie di viaggio, agenzie o studi immobiliari, studi professionali, studi medici, ambulatori veterinari, studi televisivi-radiofonici e di registrazione, uffici di attività artigianali ed industriali, laboratori odontotecnici, uffici privati, stazioni FFSS, onoranze funebri.
12	Banche ed istituti di credito	banche, istituti di credito, società finanziarie, società di leasing
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	abbigliamento, arredamenti, pavimenti e rivestimenti, biancheria, calzature, cartolerie, elettrodomestici, ferramenta, gioielleria, libri, macchine ed articoli per l'ufficio, negozi di foto-ottica, negozi di caccia e pesca, articoli per la casa, autoricambi, telefonia, videonoleggi.
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	articoli sanitari, edicole, erboristerie, farmacie, plurilicenze non alimentari, profumerie, tabaccherie, prodotti per parrucchieri.
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	antiquariato, cappelli ed ombrelli, filatelia, tappeti, tende e tessuti
16	Banchi di mercato beni durevoli	abbigliamento, biancheria, casalinghi, calzature, ferramenta, pelletterie, souvenir, elettrodomestici, articoli per la casa.
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	barbieri, estetisti, fisioterapisti, lavanderie, parrucchieri, sartorie, solarium, stirerie, toilette per animali
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	calzolai, elettricisti, fabbri, falegnami, idraulici, imbianchini, intagliatori, legatorie, orafi, orologiai, riparatori ciclo e moto, riparatori RAEE, riparatori mobili, tappezzerie, verniciatori, officine meccaniche, officine elettromeccaniche, installazione infissi, installatori, maglierie, cornici.
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	autofficine, carrozzerie, elettrauto, gommisti
20	Attività industriali con capannoni di produzione	attività industriali con produzione di beni
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	attività artigianali con produzione di beni, pelletterie, cantine vinicole, frantoi, aziende agricole, produzione

		pasticceria, pane o pasta.
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	pizzerie, pub, ristoranti, rosticcerie, trattorie, osterie,
23	Mense, birrerie, amburgherie	amburgherie, attività di catering, birrerie, fast food, mense aziendali, mense in genere, enoteche
24	Bar, caffè, pasticceria	bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, yogurterie, vendita con asporto
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	macellerie, supermercati, vendita generi alimentari vari, vendita pane e pasta, vendita vino, vendita salumi e formaggi
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	attività di vendita generi vari, consorzio agrario, vendita animali e generi attinenti.
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio	fruttivendoli, pescherie, piante e fiori anche secchi, pizzeria a taglio
28	Ipermercati di generi misti	ipermercati, centri commerciali
29	Banchi di mercato generi alimentari	generi alimentari vari, frutta e verdura, pescherie, piante e fiori anche secchi, rosticcerie
30	Discoteche, night club	discoteche, night club, sale da ballo, sale da divertimento in genere, discopub.